



Giustizia amministrativa
A cura del Segretariato Generale della Giustizia amministrativa

Consiglio di Stato
Tribunali Amministrativi Regionali

News a cura dell'Ufficio del massimario
n. 2 del 10 gennaio 2023

La quarta sezione del Consiglio di Stato rimette all'Adunanza plenaria la reiterabilità o meno dell'*actio iudicati* dopo una precedente pronuncia di inammissibilità per difetto di giurisdizione (nel caso di specie, della Corte di cassazione). La questione riguarda anche la possibilità della riproposizione dopo una precedente rinuncia della parte agli effetti della sentenza di ottemperanza favorevole.

Dopo una chiara, compiuta e articolata ricostruzione in fatto, il Consiglio di Stato ha enucleato i principi processuali di riferimento con l'indicazione anche di ipotetiche soluzioni processuali, rimesse alla decisione della Plenaria.

Consiglio di Stato, sezione IV, ordinanza 23 novembre 2022, n. 10342 – Pres. De Francisco, Est. Lamberti

Giustizia amministrativa – Questione di legittimità costituzionale – Difetto di rilevanza della medesima questione dichiarato dalla Corte costituzionale – Effetti sul nuovo giudizio – Deferimento all'Adunanza plenaria.

Giustizia amministrativa – Giudizio di ottemperanza – Decreto decisorio su ricorso straordinario al Presidente della Repubblica già dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione - Riproposizione del ricorso– Deferimento all'Adunanza plenaria.

Giustizia amministrativa – Giudizio di ottemperanza – Rinuncia agli effetti favorevoli di una precedente sentenza di ottemperanza del Consiglio di Stato - Riproposizione del ricorso – Deferimento questioni all'Adunanza plenaria.

Sono deferite all'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato le seguenti questioni di diritto:

1) *se sia vincolante per il Giudice amministrativo che abbia sollevato una questione di legittimità costituzionale la pronuncia della Corte costituzionale che assuma un difetto di rilevanza*

della questione, conseguente all'assunta inammissibilità del giudizio a quo sulla scorta di profili tuttavia non enucleati nell'ordinanza di rimessione (1);

2) se, dopo che la Corte di cassazione abbia dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione un ricorso per ottemperanza di un decreto decisorio di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, la parte interessata possa radicare un nuovo giudizio di ottemperanza, adducendo a fondamento dell'ammissibilità dell'ulteriore azione tanto la sopravvenuta e incisiva modificazione legislativa – sempre da intendersi in termini compatibili con i principi rinvenienti dal secondo comma dell'art. 102 della Costituzione e dalla relativa VI Disposizione transitoria – dei caratteri del ricorso straordinario, quanto il consolidato orientamento pretorio che ammette l'ottemperanza di decreti decisori di ricorsi straordinari anche ove emessi prima della novella del 2009 (2);

3) se, all'indomani della cennata riforma del ricorso straordinario, possa essere riproposta l'actio iudicati dopo che, a suo tempo, la parte interessata aveva sua sponte dichiarato di rinunciare – sia pure con l'espressa clausola di salvezza di "ogni eventuale sopravvenienza normativa o giurisdizionale di favore" – agli effetti favorevoli di una precedente sentenza di ottemperanza del Consiglio di Stato che, nell'ambito di un giudizio articolato su un unico grado radicato in epoca anteriore alla riforma legislativa dell'istituto del ricorso straordinario, ne aveva integralmente accolto le richieste (3).

(1 - 3) I. – Con l'ordinanza in rassegna la quarta sezione del Consiglio di Stato ha formulato all'Adunanza plenaria i quesiti di cui in massima, diretti a chiarire:

- a) la vincolatività o meno di una pronuncia della Corte costituzionale che abbia dichiarato il difetto di rilevanza di una q.l.c. sollevata dal giudice amministrativo, in ragione della carenza di giurisdizione dello stesso, estranea al perimetro delle questioni sollevate con l'ordinanza di rimessione;
- b) la riproponibilità o meno di un nuovo giudizio di ottemperanza dopo che la Corte di cassazione abbia dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione un ricorso per ottemperanza di un decreto decisorio su ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, allorché la parte interessata adduca a fondamento dell'ammissibilità dell'ulteriore azione i seguenti elementi:
 - b1) la sopravvenuta e incisiva modificazione legislativa dei caratteri del ricorso straordinario;
 - b2) il consolidato orientamento pretorio che ammette l'ottemperanza di decreti decisori di ricorsi straordinari anche ove emessi prima della novella del 2009;
- c) la improponibilità o meno del giudizio di ottemperanza in conseguenza della riforma legislativa del ricorso straordinario, dopo che, a suo tempo, la parte interessata aveva sua sponte dichiarato di rinunciare – sia pure con l'espressa clausola di salvezza di "ogni eventuale sopravvenienza normativa o giurisdizionale di favore" – agli effetti favorevoli di una precedente sentenza di ottemperanza del Consiglio di Stato che, nell'ambito di un giudizio articolato su un unico grado radicato in epoca anteriore alla riforma legislativa dell'istituto del ricorso straordinario, ne aveva integralmente accolto le richieste.

II. – Il giudizio nel quale si è innestato il deferimento all'Adunanza plenaria riguarda il (nuovo) giudizio di ottemperanza dei decreti del Presidente della Repubblica 27 settembre 1999 con i quali sono stati decisi in senso favorevole ai ricorrenti i rispettivi ricorsi straordinari avverso i provvedimenti di diniego dell'applicazione, a loro favore, del più favorevole trattamento economico previsto dall'art. 4, comma 9, l. n. 425 del 1984, disposizione ai sensi della quale *"In ogni caso, agli effetti di quanto previsto dal quinto e sesto comma, per il personale che ha conseguito la nomina a magistrato di corte d'appello o a magistrato di cassazione a seguito del concorso per esami previsto dalla legge 4 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni, l'anzianità viene determinata in misura pari a quella riconosciuta al magistrato di pari qualifica con maggiore anzianità effettiva che lo segue nel ruolo"*.

Un precedente giudizio di ottemperanza dei medesimi decreti, proposto dagli stessi ricorrenti, era stato dichiarato inammissibile dalla Corte di cassazione (Cass. civ., sez. un., 18 dicembre 2001, n. 15978, in *Nuovo dir.*, 2002, I, 259, con nota di MAZZIA; *Cons. Stato*, 2002, II, 1299, con nota di IANIGRO, MESCIA; in *Cons. Stato*, 2002, II, 1320 (m), con nota di SANTORO; *Guida al dir.*, 2002, 10, 32, con nota di SANDULLI, *Riv. amm.*, 2002, 229 (m), con nota di CACCIAVILLANI e con sentenza 28 gennaio 2002, n. 1014), in ragione della carenza di giurisdizione del giudice amministrativo in epoca anteriore alla riforma del ricorso straordinario operata con l. n. 69 del 2009.

A seguito della sopravvenienza (nella pendenza del termine assegnato all'Amministrazione per l'esecuzione dei decreti *de quibus*) della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutti i ricorrenti hanno formulato all'Amministrazione una nuova istanza di esecuzione sottolineando che l'unica interpretazione costituzionalmente conforme dell'art. 50, comma 4, l. n. 388 del 2000 ne escludeva, in tesi, l'applicabilità alla vicenda *de qua*, stante la pregressa formazione di un giudicato riveniente dalla decisione dei precedenti ricorsi straordinari nel 1999.

Detta istanza è stata rigettata dall'Amministrazione e, nell'ambito del giudizio di annullamento proposto dinanzi al T.a.r. è stata sollevata q.l.c. decisa successivamente in senso negativo (Corte cost. 15 luglio 2005, n. 282 in *Cons. Stato*, 2005, II, 1233).

Anche il T.a.r. ha quindi respinto la pretesa caducatoria e, nel ambito del relativo giudizio d'appello che ne è derivato, il Consiglio di Stato con ordinanza del 7 ottobre 2014 ha deferito alla Plenaria il quesito *"se anche i decreti decisori di ricorsi straordinari resi allorché il parere obbligatorio del Consiglio di Stato in sede consultiva non era ex lege vincolante (ed ancorché in concreto esso non sia stato disatteso dall'Autorità decidente) siano eseguibili con il rimedio dell'ottemperanza ed integrino giudicato sin dal momento della loro emissione, ovvero se tale qualità sia da riconoscere esclusivamente ai decreti decisori di ricorsi straordinari che (a prescindere dall'epoca di proposizione dei ricorsi medesimi) siano stati resi allorché il parere obbligatorio del Consiglio di Stato in sede consultiva era stato licenziato in epoca successiva alla entrata in vigore della legge n. 69/2009 (e quindi rivestiva portata vincolante)"*.

Frattanto, nel 2013 i ricorrenti avevano radicato avanti al Consiglio di Stato un nuovo giudizio per l'ottemperanza dei decreti del 1999 (nel quale l'ordinanza in rassegna si è innestata), assumendone la diversità rispetto all'azione giurisdizionale ordinaria intrapresa nel 2003 ed oggetto del predetto giudizio di appello, poi sospeso nelle more della decisione della Plenaria. Quest'ultima, con successiva ordinanza ha dichiarato *"rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli articoli 3, 97 e 117, primo comma, della Costituzione, la*

questione di costituzionalità dell'art. 50, comma 4, penultimo e ultimo periodo della legge 23 dicembre 2000, n. 388 («Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato- Legge finanziaria 2001»), nella parte in cui tale norma, sancendo la portata retroattiva dell'abrogazione dell'articolo 4, nono comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, prevede che detta abrogazione possa travolgere anche posizioni individuali già riconosciute mediante decisioni definitive su ricorsi straordinari».

La questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Plenaria è stata decisa con sentenza della Corte 9 febbraio 2018, n. 24 (in *Giur. cost.*, 2018, 226, con nota di SCOCA) la quale ha in parte dichiarato inammissibili e, in parte, ha dichiarato infondate le questioni sollevate sul rilievo, in particolare, che *“la riproposizione in un nuovo giudizio, da parte dei medesimi ricorrenti, della stessa azione di ottemperanza trova un ostacolo insormontabile nella preclusione da giudicato, che il Presidente del Consiglio dei ministri afferma di avere eccepito nel giudizio a quo e che sarebbe comunque rilevabile d'ufficio”*.

La quarta sezione, rilevato che dinanzi all'Adunanza plenaria pende ancora il giudizio d'appello di cui si è già detto - in omaggio alla necessità di apprestare una tutela *“piena ed effettiva”* e premesso, altresì, che la Corte costituzionale ha fondato l'irrilevanza della questione di legittimità costituzionale su un profilo di rito del giudizio *a quo* mai deliberato dal relativo giudice - ha ritenuto di investire l'Adunanza plenaria sugli effetti giuridici di tale delibazione della Corte, ossia, in sostanza, se la valutazione operata dalla Corte costituzionale in ordine a profili di rito interni al giudizio *a quo*, non menzionati nell'ordinanza con cui è stato sollevato l'incidente costituzionale né altrimenti trattati, abbia (o meno) carattere vincolante per il giudice *a quo*.

III. – L'iter argomentativo dell'ordinanza di rimessione è articolato come segue:

- d) va valutato, in chiave processuale, se un giudicato in rito ostativo alla proposizione di un'azione possa sopravvivere al quadro normativo applicato (in altra prospettiva, se possa avere efficacia ultra-attiva insensibile alle successive modifiche legislative), ovvero se sia condizionato temporalmente alla vigenza di questo, specialmente allorché tale giudicato frustri ed inibisca definitivamente ed irrimediabilmente le istanze di giustizia avanzate dagli interessati;
- e) va valutato, in chiave sostanziale, se la sopravvenuta modifica legislativa di uno strumento di tutela con effetti *lato sensu* ampliativi delle facoltà defensionali dei privati (ossia, più in particolare, la rimodulazione della relativa disciplina in maniera così profonda da determinarne, secondo consolidata giurisprudenza, l'evoluzione della stessa natura giuridica, connotata ora da carattere sostanzialmente giurisdizionale) si rifletta e ridondi – in senso parimenti ampliativo – a beneficio delle istanze degli interessati già azionate in epoca antecedente alla novella legislativa e allora dichiarate inammissibili, consentendone *hic et nunc* la riproposizione, tenendo oltretutto presente che, secondo quanto affermato dalla stessa Adunanza plenaria, il *“maggioritario indirizzo pretorio ... ammette il rimedio dell'ottemperanza, ex articolo 112 c.p.a., anche per le decisioni rese su ricorso straordinario nell'assetto normativo tradizionale”*, ossia quello antecedente alla novella del 2009;
- f) le citate sentenze della Corte di cassazione del 2001 - 2002 si limitavano a ritenere inattuabile il rimedio giurisdizionale dell'ottemperanza a motivo della natura

amministrativa del decreto decisorio di ricorso straordinario, natura, tuttavia, non più predicabile in base alla vigente legislazione: il fatto che la precedente azione di ottemperanza non sia stata respinta nel merito, ma dichiarata inammissibile per ragioni processuali, potrebbe legittimare, in un'ottica esegetico-applicativa particolarmente attenta al valore ordinamentale dell'effettività della tutela giurisdizionale e della pienezza del diritto di difesa, l'attuale presentazione di una nuova istanza di ottemperanza, non ostandovi più la pronuncia di inammissibilità della Corte di cassazione, a suo tempo emessa sulla scorta di un paradigma normativo poi radicalmente travolto, sia pure con valenza *ex nunc*, dalle modifiche legislative *medio tempore* intervenute; oltretutto, negli anni successivi l'indirizzo giurisprudenziale ha avuto una decisa inversione di rotta in punto di ammissibilità del giudizio di ottemperanza su decreti decisori di ricorsi straordinari, anche se presentati ante 2009 (purché, in quest'ultimo caso, rientranti nella giurisdizione del giudice amministrativo e conformi al parere del Consiglio di Stato, circostanze ambedue riscontrabili nella specie);

- g) in una diversa angolazione prospettica, il principio del *ne bis in idem* potrebbe *tout court* non venire in considerazione nella specie, qualora si valorizzasse fortemente la circostanza che l'attuale azione di esecuzione si muova entro una cornice normativa e giurisprudenziale del tutto diversa da quella vigente al momento del radicamento del precedente ricorso, sì che potrebbe assumersi – nel contesto di una proiezione esegetica innervata dalla prioritaria preservazione delle istanze di tutela sostanziale del privato – che non si tratti, a stretto rigore, della medesima azione;
- h) tale ultima considerazione vale pure con riferimento alla posizione del soggetto che abbia rinunciato, con riserva, agli effetti favorevoli del pregresso accoglimento del ricorso per l'ottemperanza e, se accolta, escluderebbe ogni possibile profilo di inammissibilità (anche) del suo ricorso: di regola l'estinzione del giudizio non estingue l'azione, né, tanto meno, il sottostante diritto (cfr. art. 310 c.p.c.);
- i) in senso contrario, va osservato – in chiave dubitativa ed al mero fine di rappresentare all'Adunanza tutti i possibili profili problematici sottesi alla presente controversia – che nella manifestazione di un intento abdicativo dopo l'ottenimento di una sentenza di merito favorevole non possa, quantomeno in astratto, escludersi la sussistenza di un'implicita volontà di tipo oggettivamente sostanziale (anziché meramente processuale) del rinunziante, proprio in quanto ciò sia avvenuto dopo la definizione, in senso favorevole all'interessato, del giudizio, ossia dopo l'ottenimento (per via processuale) del bene della vita anelato; argomentare in senso opposto, del resto, rischia di consentire una reiterazione potenzialmente indefinita della richiesta di ottemperanza e del connesso giudizio;
- j) a tali ultime considerazioni, peraltro, potrebbe a sua volta opporsi il rilievo che la rinuncia all'esecuzione (e la conseguente declaratoria di estinzione del pignoramento) di norma non vale come rinuncia al titolo esecutivo, con il corollario della astratta riproponibilità di una nuova esecuzione forzata;

- k) ove l'Adunanza plenaria dovesse ritenere il presente giudizio inammissibile per violazione del principio del *ne bis in idem*, può senz'altro definirlo con una pronuncia *de plano* di inammissibilità per gli otto ricorrenti interessati dalle sentenze della Corte di cassazione ed eventualmente – e, comunque, in una prospettiva peculiare, perché non formalmente sovrapponibile – pure del ricorrente rinunciatario agli effetti della sentenza favorevole.

IV– Per completezza si segnala:

- l) sulla pregressa natura non giurisdizionale del decreto che decide il ricorso straordinario al Capo dello Stato:

11) Corte cost. 15 luglio 2005, n. 282, cit., secondo cui *“È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 50, 4° comma, penultimo ed ultimo periodo, l. 23 dicembre 2000 n. 388, nella parte in cui stabilisce che l'art. 4, 9° comma, l. 6 agosto 1984 n. 425 deve intendersi abrogato dalla data di entrata in vigore del d.l. 11 luglio 1992 n. 333, convertito, con modificazioni, in l. 8 agosto 1992 n. 359, che perdono ogni efficacia i provvedimenti e le decisioni di autorità giurisdizionali comunque adottati difformemente dalla predetta interpretazione dopo la data suindicata e che, in ogni caso, non sono dovuti e non possono essere eseguiti pagamenti sulla base dei predetti provvedimenti o decisioni, in riferimento agli art. 3, 24, 100, 103, 113 cost.”*;

12) Cass. civ., sez. un., 18 dicembre 2001, n. 15978, cit.;

- m) sul ricorso straordinario al capo dello Stato dopo il codice del processo amministrativo: Cons. Stato, Ad. plen., 6 maggio 2013, n. 9 (in *Foro it.*, 2013, III, 476, con nota di TRAVI; *Urbanistica e appalti*, 2013, 780, con nota di DAPAS, VIOLA; *Corriere merito*, 2013, 803 (m), con nota di RAIOLA; *Guida al dir.*, 2013, 22, 84, con nota di MASARACCHIA; *Giur. it.*, 2013, 2374 (m), con nota di SCOCA; *Foro amm.*, 2014, 11 (m), con nota di GOTTI; *Corriere giur.*; 2014, 224, con nota di CARBONE), secondo cui *“La decisione del ricorso straordinario ha natura sostanzialmente giurisdizionale; di conseguenza, per la sua esecuzione, è esperibile il ricorso per ottemperanza avanti al Consiglio di Stato, ai sensi dell'art. 112, 2° comma, lett. b), cod. proc. amm.”*;

- n) sul *ne bis in idem* processuale, sul principio c.d. del *“dedotto e deducibile”* e sui limiti oggettivi e cronologici del giudicato:

n1) Cass. civ., sez. V, 31 agosto 2022, n. 25633, secondo cui *“la preclusione del giudicato opera nel caso di giudizi identici, nei quali cioè l'identità delle due controversie riguarda i soggetti, la causa petendi e il petitum per come questi fattori sono inquadrati nell'effettiva portata della domanda giudiziale e della decisione [...]; il giudicato copre poi il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e, pertanto, non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia”*;

- n2) Cons. Stato, Ad. plen., 9 aprile 2021, n. 6 (in *Urbanistica e appalti* 2021, 479, con nota di GASPARRI, MEROLA, PERONGINI e oggetto della News US in data 20 aprile 2021);
- n3) Cons. Stato, sez. IV, 7 novembre 2016, n. 4636 (in *Foro it.* 2017, III, 60, con nota di BONA, PARDOLESI; *Giornale dir. amm.*, 2017, 237 (m), con nota di CASSATELLA), secondo cui: 1) il “*giudicato di merito, alla stregua dei principi elaborati dalla costante giurisprudenza [...] ha implicato la formazione del giudicato implicito sulla giurisdizione del giudice ordinario a conoscere del rapporto controverso, con autorità c.d. esterna perché capace di spiegare i propri effetti al di fuori del processo nel quale siano state adottate le statuizioni di merito*”; 2) “*pertanto, una volta che il giudice ordinario [...] si è pronunciato sulle domande di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., non è ammissibile la riproposizione delle medesime domande innanzi al giudice amministrativo, carente di giurisdizione all’epoca della proposizione della domanda, pur se successivamente divenutone tributario. E ciò in quanto il “fatto illecito” sostanziale, per il quale si è richiesta la tutela giurisdizionale, è stato già oggetto di domanda proposta innanzi al giudice ordinario, (allora) tributario di giurisdizione e da questi giudicata*”;
- n4) Cons. Stato, Ad. plen., 27 aprile 2015 n. 5 (in *Foro it.*, 2015, III, 265, con nota di TRAVI; *Urbanistica e appalti*, 2015, 1177, con nota di VAIANO; *Riv. nel diritto*, 2015, 2084, con note di COLASCILLA NARDUCCI; *Riv. dir. proc.*, 2015, 1256, con nota di FANELLI; *Giur. it.*, 2015, 2192 (m), con nota di FOLLIERI; *Dir. proc. amm.*, 2016, 205, con nota di PERFETTI, TROPEA), secondo cui “*laddove il principio della domanda lo consenta, da un lato, è necessario evitare una disarticolazione, tramite il processo, di una realtà sostanziale unitaria onde evitare che esso si presti a tattiche dilatorie, opportunistiche o ad un vero e proprio abuso; dall’altro, si deve accettare una concezione del processo troppo semplicisticamente definita come «pubblicistica», ma che, ad una più attenta analisi, trae linfa applicativa proprio nel valore di «giustizia» della decisione*”;
- n5) Cons. Stato, sez. V, 3 maggio 2012, n. 2542: le condizioni che legittimano, in punto di giurisdizione, la rilevanza panprocessuale del giudicato di merito, non deve decamparsi dai consolidati approdi esegetici cui è pervenuta la giurisprudenza civile e amministrativa, secondo cui: 1) “*a differenza delle sentenze delle sezioni unite della Corte di cassazione, che sono istituzionalmente dotate di efficacia esterna (c.d. efficacia panprocessuale: si veda ora l’art. 59, comma 1, della L. n. 69 del 2009), le sentenze dei giudici del merito che statuiscano sulla sola giurisdizione non sono idonee ad acquistare autorità di giudicato in senso sostanziale e a spiegare di conseguenza effetti al di fuori del processo nel quale siano state rese, a meno che in esse la statuizione (sia pure implicita) sulla giurisdizione acceda a una statuizione di merito*”; 2) “*tali sentenze sono suscettibili di acquistare autorità di giudicato esterno anche sul punto della giurisdizione implicitamente ritenuta (c.d. “giudicato implicito”), determinandone l’incontestabilità in tutti i giudizi instaurati tra le stesse parti a condizione che abbiano ad oggetto questioni identiche rispetto a quelle già esaminate*”; 3) “*non è di ostacolo alla formazione del giudicato la circostanza che il decidente sia privo di giurisdizione; è invece idonea*

a divenire res iudicata, qualora non tempestivamente impugnata mediante la proposizione di uno dei rimedi all'uopo predisposti dall'ordinamento processuale, anche la pronuncia con la quale il giudice, ove pure sprovvisto di giurisdizione, abbia investito il merito della controversia sottoposta al suo scrutinio; conseguentemente il giudicato esterno di merito (ed anche, implicitamente, in punto di giurisdizione), è rilevabile d'ufficio avendo efficacia vincolante nel giudizio proposto davanti ad altro giudice, pur se di ordine diverso, nel rispetto della condizione della identità delle questioni";

- n6) Cass. civ., sez. un., 27 dicembre 2010, n. 26128 (in *Foro it.* 2011, I, 1795, con nota di BRUNIALTI; *Giusto processo civ.*, 2011, 483 (m), con nota di CARIGLIA; *Giust. civ.* 2011, I, 1501; *Riv. dir. proc.* 2011, 1573, con nota di VILLATA), secondo cui *"Il regime di preclusioni introdotto nel rito civile ordinario riformato — la cui applicabilità nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è consentita per le ragioni già sottolineate — è finalizzato a tutelare, non solo l'interesse di parte, ma anche l'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo";*
- n7) Cass. civ., sez. III, 14 novembre 2000, n. 14747, secondo cui *"Il principio c.d. del «dedotto e deducibile», in virtù del quale l'efficacia del giudicato si estende, oltre a quanto dedotto dalle parti (giudicato esplicito), anche a quanto esse avrebbero potuto dedurre (giudicato implicito), concerne le ragioni non dedotte che si presentino come un antecedente logico necessario rispetto alla pronuncia, nel senso che deve ritenersi precluso alle parti stesse la proposizione, in altro giudizio, di qualsivoglia domanda avente ad oggetto situazioni soggettive incompatibili con il diritto accertato": il principio esclude che possano riproporsi questioni che potrebbero rimettere in discussione la statuizione della sentenza, anche se esse non sono state proposte ed esaminate nel processo (Cass. civ., 5 aprile 1991, n. 3591);*
- n8) sul giudicato che copre non soltanto l'esistenza del credito azionato ma anche l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti alla domanda: Cass. civ., sez. II, 4 novembre 2005, n. 21352 (in *Mass.*, 2005, 1637); sez. I, 24 novembre 2000, n. 15178 (in *Foro it.*, 2001, I, 914);
- n9) sul rapporto fra giudicato e *ius superveniens* derivante da pronuncia dichiarativa della illegittimità costituzionale: Cass. civ., sez. lav., 15 dicembre 2017, n. 30227;
- n10) in tema di risarcimento del danno, principio di infrazionabilità della domanda e ulteriore domanda successiva alla formazione del giudicato: Cass. civ., sez. III, 6 dicembre 2005 n. 2668 (in *Mass. Giur. it.*, 2005);
- n11) sugli effetti della pronuncia nei rapporti di durata: Cass. civ., sez. lav., 5 giugno 2000, n. 7487 (in *Foro it.*, 2001, I, 1700), secondo cui *"La pronuncia giurisdizionale di condanna del convenuto a un fare o un dare, anche se riferibile a rapporti c.d. «di durata», produce, di norma, i suoi effetti per le prestazioni anteriori al periodo di presentazione della domanda e non per quelle relative al periodo successivo, pur non potendosi escludere che una pronuncia giurisdizionale,*

emanata in conformità della domanda proposta dalla parte quando ciò sia ammesso dall'ordinamento, possa statuire in relazione allo svolgimento del rapporto fino dalla data della pronuncia ovvero anche alla situazione ulteriore; pertanto, con riguardo alle obbligazioni contributive insorte nel settore delle assicurazioni sociali obbligatorie, non è configurabile un unico rapporto giuridico fondamentale che colleghi i debiti relativi dei diversi periodi, onde la diversità dei periodi, pur nella identità dei termini di riferimento e di connotazione del rapporto, basta a far configurare quali diversi i rapporti contributivi ad essi afferenti; sicché il giudice del primo giudizio non può stabilire, con efficacia di giudicato, che le norme sottoposte al suo esame debbano essere interpretate nel senso che anche per il futuro l'obbligo contributivo si attegga in un determinato modo, giacché per questa parte egli giudicherebbe di un rapporto del quale non si sono ancora realizzati tutti i presupposti, e pertanto in assenza di un interesse delle parti alla relativa pronunzia";

- n12) sul giudicato e il sopravvenire di fatti nuovi: I) Cass. civ., ordinanza 11 febbraio 2020, n. 3285, secondo cui *"Non è ammessa, infatti, la deduzione di fatti estintivi o modificativi del rapporto sostanziale, consacrato dal giudicato, già operanti al tempo della formazione del titolo esecutivo, ma è ammessa quella di fatti modificativi o estintivi che si siano verificati successivamente alla formazione del giudicato stesso";* II) Cass. civ., sez. II, 11 luglio 2000, n. 9176 (in *Contratti*, 2001, 5, con nota di CORRIERO);
- n13) sul c.d. *"dedotto e deducibile"* in relazione a domanda di risarcimento del danno: I) Cass. civ., sez. III, 26 febbraio 2019, n. 5486, secondo cui *"L'autorità del giudicato copre sia il dedotto, sia il deducibile, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte espressamente valere, in via di azione o in via di eccezione, nel medesimo giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre che, se pure non specificamente dedotte o enunciate, costituiscano, tuttavia, premesse necessarie della pretesa e dell'accertamento relativo, in quanto si pongono come precedenti logici essenziali e indefettibili della decisione (giudicato implicito); pertanto, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituenti indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il petitum del primo";* II) Cass. civ., 3 novembre 2004, n. 21069, secondo cui *"Il giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa, entro i limiti oggettivi che sono segnati dai suoi elementi costitutivi, come tali rilevanti per l'identificazione dell'azione giudiziaria sulla quale il giudicato si fonda, costituiti dal titolo della stessa azione (causa petendi), dal bene della vita che ne forma l'oggetto (petitum mediato) a prescindere dal tipo di sentenza adottato (petitum immediato); entro questi limiti, il giudicato copre il dedotto e il deducibile, restando salva e impregiudicata soltanto la sopravvenienza*

di fatti e di situazioni nuove, che si siano verificate dopo la formazione del giudicato o, quantomeno, che non fossero deducibili nel giudizio, in cui il giudicato si è formato, e fissa la regola del caso concreto, partecipando della natura dei comandi giuridici, e la sua interpretazione deve essere assimilata alla interpretazione delle norme giuridiche”;

- n14) sull'eccezione di giudicato: Cass. civ., 31 gennaio 2017, n. 2322, secondo cui *“l'esistenza del giudicato esterno, al pari di quella del giudicato interno, non costituisce oggetto di eccezione in senso tecnico, ma è rilevabile in ogni stato e grado anche d'ufficio, senza che in ciò sia riscontrabile alcuna violazione dei principi del giusto processo”;*
- o) sul principio di effettività della tutela giurisdizionale nello specifico ambito del giudizio di ottemperanza: Corte cost., 7 giugno 2022, n. 140, secondo cui:
- o1) *“la fase dell'esecuzione dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi alle pronunce giurisdizionali «è costituzionalmente necessaria» e una decisione di giustizia che non possa essere portata ad effettiva esecuzione non rimarrebbe altro che una vuota e «inutile enunciazione» (Corte cost. 8 settembre 1995, n. 419, in *Giur. amm. sic.*, 1995, 427; nello stesso senso, 12 dicembre 1998, n. 406 in *Giur. cost.* 1998, 3479, con nota di BRANCA; *Ascotributi*, 1999, 131, con nota di TOZZI; e 15 settembre 1995, n. 435, in *Foro it.*, 1995, I, 2641);*
- o2) *in base, quindi, al principio di effettività della tutela giurisdizionale, «deve ritenersi connotato intrinseco della stessa funzione giurisdizionale [...] il potere di imporre, anche coattivamente in caso di necessità, il rispetto della statuizione contenuta nel giudicato» (sentenza n. 435 del 1995 cit.; nello stesso senso, sentenza n. 419 del 1995, cit., quest'ultima recentemente richiamata, sul punto, dalla sentenza 22 giugno 2021 n. 128, in *Riv. esecuzione forzata*, 2021, 626, con nota di FANTICINI, LEUZZI, ROSSI, SAIJA; *Rass. esecuzione forzata*, 2021, 711, con nota di BIFULCO, GENTILE, SOLDI);*
- o3) *l'azione di ottemperanza è, infatti, volta a «dare concretezza al diritto alla tutela giurisdizionale, tutelato dall'art. 24 Cost.» (Cons. Stato, Ad. plen., 15 gennaio 2013, n. 2, in *Foro it.* 2014, III, 712, con nota di TRAVI)”;*
- p) per un compiuto approfondimento sulle leggi-provvedimento, con riferimento anche alle leggi interpretative o innovative con effetto retroattivo, che interagiscono con controversie in corso: News US in data 23 luglio 2020 a Corte cost., 23 giugno 2020, n. 116 (anche in *Foro it.*, 2020, I, 3715, con nota di D'AURIA, in particolare §k);
- q) sul rischio di abuso del processo per la reiterazione di istanze processuali: Cass. civ. sez. un., ordinanza 22 luglio 2014, n. 16627 (in *Mass.* 2014, 570), secondo cui *“è ormai acquisita una nozione comune dell'abuso del processo (civile e penale) elaborata a partire dall'altrettanto consolidata e risalente nozione generale dell'abuso del diritto, riconducibile al paradigma dell'utilizzazione di esso per finalità oggettivamente non solo diverse ma in alcuni casi perfino pregiudizievoli all'interesse in funzione del quale il diritto*

è riconosciuto. Il carattere generale del principio discende dal fatto che ogni ordinamento che aspiri a completezza e funzionalità deve «tutelarsi» per evitare che i diritti da esso garantiti siano esercitati o realizzati, pure a mezzo di un intervento giurisdizionale, in maniera «abusiva», ovvero eccessiva e/o distorta. L'esigenza di individuare un limite agli abusi si estende dunque dal diritto sostanziale al processo, trascende le peculiari connotazioni dei vari sistemi, trovando ampio riscontro non solo negli ordinamenti processuali interni, ma anche in quelli sovranazionali e venendo univocamente risolta, sia a livello normativo che interpretativo, nel senso che l'uso distorto del diritto di agire o reagire in giudizio, volto alla realizzazione di un vantaggio diverso e/o contrario allo scopo per cui il diritto o la facoltà processuale sono riconosciuti, non ammette tutela"; nello stesso senso Cons. Stato, Ad. plen., n. 5 del 2015 cit.;

r) sulla rilevabilità d'ufficio del giudicato esterno che impedisce la reiterazione dell'azione giurisdizionale: T.a.r. per il Piemonte, sez. II, 8 dicembre 2015, n. 1790, secondo cui:

r1) *"In tema di giudicato si legge in Cass. sez. V, 15 giugno 2007, n. 14014 (in Mass. 2007, 1934): «I principi costituzionali del giusto processo e della sua ragionevole durata impongono al giudice, anche in sede di legittimità, di rilevare d'ufficio l'esistenza di un eventuale giudicato esterno. Tale rilievo, in ragione del preminente interesse pubblico sotteso dai principi costituzionali sopra ricordati, deve avvenire anche prescindendo da eventuali allegazioni in tal senso delle parti, e - qualora il giudicato si sia formato in seguito ad una sentenza della Corte di cassazione - facendo ricorso, se necessario, agli strumenti informatici ed alle banche dati elettroniche interne all'ufficio ove siano archiviati i ricorsi e le decisioni»";*

r2) *"È infatti del tutto evidente che la reiterazione di analoghe vertenze urta contro i principi fondamentali del giusto processo (impegnando ingiustificatamente la risorsa giustizia in reiterate questioni aventi il medesimo oggetto ed imponendo una disfunzionale gestione dei paralleli contenziosi, eventualmente ignorati dai vari giudici) tutelati dall'art. 111 della Costituzione";*

r3) *"D'altro canto, a livello sovranazionale, è pacifica giurisprudenza della Corte EDU che costituisca abuso del processo ogni comportamento che possa essere di ostacolo al buon andamento del procedimento, inclusa ogni condotta che consista nel sottacere informazioni essenziali riguardanti i fatti di causa, l'uso eccessivo dei procedimenti giudiziari o la mancata indicazione di collegamenti tra cause [...]";*

s) sulla alternativa fra prescrizione dell'azione o della situazione soggettiva sottostante in relazione all'*actio iudicati* (e sulla valenza interruttiva del termine da parte di un atto stragiudiziale): Cons. Stato, Ad. plen. 4 dicembre 2020, n. 24 in *Foro it.*, 2021, III, 199 con nota di VACCARI (e oggetto della News US in data 11 dicembre 2020), secondo cui "[i]l termine decennale previsto dall'art. 114, 1° comma, cod. proc. amm. in ogni caso può essere interrotto anche con un atto stragiudiziale volto a conseguire quanto spetta in base al giudicato". L'autore ha evidenziato che "La soluzione adottata dall'adunanza plenaria, nella parte in cui ha riconosciuto che il termine decennale ex art. 114, 1° comma, cod. proc. amm. è di prescrizione e non di decadenza, sembra quindi condividere e confermare la ricostruzione dogmatica secondo la quale il

privato interessato all'esecuzione amministrativa del giudicato di annullamento, anche per quanto concerne le sentenze di cognizione emesse nell'ambito della giurisdizione generale di legittimità, è titolare di un diritto soggettivo (34). Un'ulteriore conferma di tale qualificazione si ricava anche dall'art. 21-septies l. 241/90, ove è stabilita la sanzione della nullità per i provvedimenti amministrativi adottati in violazione o elusione del giudicato (con relativa tutela giurisdizionale inclusa tra le ipotesi di giurisdizione esclusiva ex art. 133 cod. proc. amm.). In conclusione, è opportuno osservare che il principio di diritto espresso dalla sentenza in rassegna contribuisce senz'altro a incrementare l'effettività della tutela), anche se il richiamo a questo valore, che ben può assumere rilievo «rafforzativo» di una data soluzione interpretativa, non giustifica di per sé il superamento della necessaria analisi 'strutturale' delle fattispecie, e, per quanto qui rileva, la riflessione sulla natura delle posizioni soggettive correlate al giudicato";

t) sulla impossibilità di riproporre l'azione dopo la declaratoria di perenzione v. Cons. Stato, sez. IV n. 16 luglio 2010 n. 4603 secondo cui *"la perenzione nel processo amministrativo ha la funzione specifica di definire la lite e non di sanzionare il comportamento inerte della parte con il che non appare attivabile un nuovo giudizio dopo che il primo con lo stesso oggetto sia stato dichiarato perento";*

u) sui requisiti ed effetti della rinuncia al ricorso:

u1) in generale, v. Cons. Stato, Ad. plen., 24 giugno 2004, n. 8, in *Foro it.*, 2004, III, 493, con nota di TRAVI;

u2) sulla distinzione fra la rinuncia al ricorso (che è atto riservato al potere dispositivo della parte) e rinuncia a un motivo di ricorso (che inerisce sempre al potere dispositivo del difensore), cfr.: I) Cons. Stato, sez. V, 19 giugno 2009, n. 4111 (in *Foro amm.-Cons. Stato*, 2009, 1511), secondo cui *"La rinuncia agli atti del giudizio è una causa di estinzione del processo [...]. Come nel processo civile, anche in quello amministrativo si può distinguere tra una rinuncia agli atti vera e propria ed una rinuncia all'azione: la prima estingue il processo, ma lascia sopravvivere la possibilità di far nuovamente valere in giudizio la situazione sostanziale; la seconda, invece, consiste in una dismissione della pretesa sostanziale e preclude un successivo esercizio dell'azione. La distinzione rileva soprattutto in materia di giurisdizione esclusiva laddove vengano in rilievo diritti soggettivi. Questi, infatti, nonostante la rinuncia agli atti, possono essere nuovamente dedotti in giudizio nel termine di prescrizione. Con riferimento agli interessi legittimi, invece, la distinzione sfuma in quanto, dato il breve termine per impugnare l'atto amministrativo, nella maggior parte dei casi la rinuncia al ricorso interviene quando il termine è già spirato ed è quindi precluso l'esercizio dell'azione di annullamento";* II) 8 giugno 2000, n. 3241 (in *Riv. corte conti*, 2000, 4, 126) secondo cui *"I motivi aggiunti costituiscono uno strumento per estendere l'ambito della controversia mediante la denuncia di nuovi vizi di legittimità dell'atto impugnato innanzi al giudice amministrativo, per cui, una volta ritualmente proposti, arricchiscono il ricorso giurisdizionale originario e divengono censure aventi la stessa natura ed efficacia di quelle colà*

contenute; pertanto, l'eventuale incompatibilità tra una censura originaria e quella dedotta con i motivi aggiunti ne implica solo l'infondatezza o, tutt'al più, può essere interpretata come implicita rinuncia a questa sola censura, ma non mai all'intera lite, in tal caso occorrendo invece un'esplicita volontà da parte dell'interessato, espressa nelle forme di rito";

- u3) nel senso che anche nel processo amministrativo la rinuncia al ricorso non possa essere sottoposta a condizioni: T.a.r. per le Marche 12 agosto 1997, n. 680; se la rinuncia contiene una condizione, nel senso che la condizione debba considerarsi non apposta, Cons. Stato, sez. IV, 29 ottobre 1991, n. 866; invece nel senso che la rinuncia stessa sarebbe inefficace, Cons. Stato, sez. VI, 19 dicembre 1986, n. 914; nel senso che anche i motivi che hanno indotto la parte a rinunciare siano irrilevanti, ai fini dell'estinzione del giudizio, T.a.r. per la Puglia, sez. II, 16 luglio 1994, n. 1075;
- v) sui principi di economicità dei mezzi processuali in relazione all'obiettivo scarsità della risorsa giustizia (rispetto ai quali la stessa ordinanza in commento pare adombrare il rischio di ricadute negative):
- v1) Cons. Stato, Ad. plen., 27 aprile 2015 n. 5, cit.;
- v2) Cass. civ., sez. un., 12 dicembre 2014, nn. 26242 e 26243 (in *Foro it.*, 2015, I, 862, con nota di richiami di ADORNO e con commenti di PALMIERI-PARDOLESI, DI CIOMMO, MENCHINI, PROTO PISANI);
- w) sulla evoluzione della natura giuridica del ricorso straordinario, sulle materie in cui può intervenire, sulla giustiziabilità del decreto decisorio in sede esecutiva, sugli aspetti procedurali:
- w1) Corte eur. dir. uomo, sez. I, 1° ottobre 2020, *Mediani c. Italia*, in *Foro it.*, 2021, IV, 1, con nota di D'ANGELO;
- w2) Cons. Stato, sez. I, parere 22 novembre 2019, n. 2935, secondo cui "*per l'opinione prevalente, il ricorso straordinario continua ad avere una connotazione sui generis*" e "*non vi è coincidenza tout court con gli altri rimedi giurisdizionali sul piano dei principi applicabili; conseguentemente deve pervenirsi alla conclusione che la non perfetta operatività delle garanzie della pubblicità e della oralità, pur nel rispetto del contraddittorio, non va a collidere con le norme costituzionali e convenzionali in materia (art. 24 Cost e art. 6 CEDU)*";
- w3) Cons. Stato, sez. I, 12 novembre 2019, n. 191 (in *Foro it.*, 2020, III, 180 con nota di TRAVI), secondo cui "I documenti che in un procedimento per ricorso straordinario le parti intendono sottoporre al consiglio di stato, fatto salvo il caso di presentazione diretta del ricorso ai sensi dell'art. 11 d.p.r. 24 novembre 1971 n. 1199, possono essere presentati solo attraverso il ministero competente";
- w4) Cass. civ., sez. un., 11 novembre 2019, n. 29081 (in *Mass.* 656057-01), secondo cui "la parte che propone ricorso straordinario al capo dello stato allega, come indefettibile presupposto, la giurisdizione del giudice amministrativo; sicché, se la controparte non eserciti l'opposizione ex art.

48 c.p.a. nè contesti la sussistenza di tale presupposto, quest'ultima non può proporre ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., comma 8 e art. 362 c.p.c. contro il decreto del Presidente della Repubblica che abbia deciso il ricorso su conforme parere del consiglio di stato reso sull'implicito (come nella specie) o esplicito presupposto della sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo allegato";

- w5) Corte cost. 2 aprile 2014, n. 73 (in *Foro it.*, 2014, I, 2402 con nota di TRAVI; *Giurisdiz. amm.*, 2013, ant., 745, con nota di POZZI; *Urbanistica e appalti*, 2014, 758, con nota di GAFFURI; *Giur. it.* 2014, 1982 (m), con nota di SCOGNAMIGLIO; *Guida al dir.* 2014, 17, 87, con nota di PONTE; *Dir. proc. amm.* 2014, 890, con nota di GRILLO; *Giur. cost.* 2014, 1469, con nota di SCOCA, MANGIA) secondo cui “È infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, 8° comma, d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, nella parte in cui ammette il ricorso straordinario al capo dello stato soltanto per le controversie devolute al giudice amministrativo, in relazione all’art. 44 l. 18 giugno 2009 n. 69, in riferimento agli art. 76 e 77, 1° comma, cost.”;
- w6) Cons. Stato, sez. III, 19 marzo 2014, n. 1346, in *Foro it.*, 2014, III, 570 con nota di TRAVI, secondo cui “Posto che, anche una volta riconosciuto il carattere «sostanzialmente giurisdizionale» del ricorso straordinario al presidente della repubblica, la sua decisione è impugnabile in sede giurisdizionale, ai sensi dell’art. 10, 3° comma, d.p.r. 24 novembre 1971 n. 1199, l’impugnazione proposta dal controinteressato non ritualmente evocato può riguardare anche i vizi inerenti al parere del Consiglio di Stato e alle fasi procedurali anteriori”;
- x) sul meccanismo di allineamento stipendiale per i vincitori del concorso a consigliere di Stato (fattispecie riguardante la medesima vicenda contenziosa dell’ordinanza in rassegna): cfr. News US in data 20 febbraio 2018 a Corte cost. 9 febbraio 2018, n. 24, cit.; Cons. Stato, Ad. plen., ordinanza 14 luglio 2015, n. 7 in *Foro it.*, 2015, III, 656;
- y) sulle decisioni processuali della Corte costituzionale e sui rapporti col giudice *a quo* nell’ottica del dualismo politico giudiziario: Corte cost., ordinanza 16 novembre 2018, n. 207 (in *Foro it.*, 2019, I, 1876, con nota di GENTILE, ROMBOLI, VINCIGUERRA; *Guida al dir.*, 2018, 49, 16, con nota di PORRACCILO, NATALINI, SALERNO; *Riv. pen.* 2019, 137, con nota di PALOMBI; *Corriere giur.* 2019, 457, con nota di BILOTTI; *Famiglia e dir.*, 2019, 229, con nota di FALLETTI; *Dir. pen. e proc.* 2019, 805 (m), con nota di VALLINI; *Nuova giur. civ.* 2019, 549, con nota di AZZALINI; *Quaderni dir. e politica ecclesiastica*, 2018, 725, con nota di CEFFA, SORRENTI; *Dir. e religioni*, 2018, 2, 362; *Cass. pen.*, 2019, 522, con nota di CUPELLI; *Resp. civ. e prev.*, 2019, 112, con nota di PISU; *Giur. cost.*, 2018, 2445, con nota di ANZON DEMMIG, PINARDI, TRIPODINA, REPETTO; *Riv. it. dir. e proc. pen.* 2019, 241 (m), con nota di LEO; *Riv. it. medicina legale*, 2018, 1275; *Rass. dir. civ.*, 2019, 566, con nota di CARAPEZZA FIGLIA; *Dir. famiglia*,

2019, 447, con nota di MASONI) – ritenuta dalla dottrina una decisione “attendista” (cfr. nota di ROMBOLI, cit.) – con la quale ha affermato che:

- y1) *“Va rinviata all’udienza pubblica del 24 settembre 2019 la trattazione della questione di legittimità costituzionale dell’art. 580 c.p., che prevede il reato di istigazione o aiuto al suicidio, in quanto da un lato la soluzione del quesito coinvolge l’incrocio di valori di primario rilievo, il cui compiuto bilanciamento presuppone scelte che è anzitutto il legislatore abilitato a compiere; dall’altro occorre al tempo stesso scongiurare possibili vuoti - a tempo indeterminato - di tutela di valori, anch’essi pienamente rilevanti sul piano costituzionale, che si creerebbero dichiarando l’inammissibilità della questione sollevata e accompagnando la pronuncia con un monito al legislatore affinché provveda all’adozione della disciplina necessaria al fine di rimuovere il vulnus costituzionale riscontrato, tecnica decisoria che ha l’effetto di lasciare in vita - e dunque esposta a ulteriori applicazioni, per un periodo di tempo non preventivabile - la normativa non conforme a costituzione, in quanto l’eventuale dichiarazione di incostituzionalità conseguente all’accertamento dell’inerzia legislativa presuppone che venga sollevata una nuova questione di legittimità costituzionale”;*
- y2) *“Allo scopo di consentire al parlamento ogni opportuna riflessione ed iniziativa, deve essere rinviata all’udienza pubblica del 24 settembre 2019 la trattazione della questione di legittimità costituzionale dell’art. 580 c.p., nella parte in cui prevede che le condotte di agevolazione dell’esecuzione del suicidio, che non incidano sul percorso deliberativo dell’aspirante suicida, siano sanzionabili con la pena della reclusione da cinque a dieci anni”;*
- y3) *“la Corte ritiene, allo stato, di non poter risolvere, la questione di legittimità dell’art. 580 c.p., sottoposta dalla Corte di Assise di Milano, nella parte in cui incrimina le condotte di aiuto al suicidio in alternativa alle condotte di istigazione e quindi a prescindere dal loro contributo alla determinazione o al rafforzamento del proposito di suicidio. In attesa di una pronuncia del Parlamento sulla questione, ne dispone il rinvio, fissando l’udienza del 24 settembre 2019”;*
- z) sulla reiterabilità della q.l.c. respinta dalla Corte costituzionale e sui suoi limiti:
- z1) v. Cass. civ., sez. un., 14 maggio 2020, n. 8906, in *Foro it.*, 2021, I, 668, secondo cui *“In presenza di una pronuncia di rigetto, la preclusione alla riproposizione della questione di legittimità costituzionale nel corso dello stesso giudizio opera soltanto allorché risultino identici tutti e tre gli elementi che compongono la questione: ossia le norme censurate, i profili di incostituzionalità dedotti e le argomentazioni svolte a sostegno della ritenuta incostituzionalità”;* diversamente, è da ritenere inammissibile il motivo di ricorso per cassazione, nella parte in cui, reiterando istanza avanzata nel giudizio di merito, chiede dichiararsi la questione non manifestamente infondata e rimettersene l’esame alla Corte costituzionale, ove si limiti a dedurre genericamente l’illegittimità di una norma, senza dar conto delle ragioni di contrasto con le norme costituzionali eventualmente indicate (Cass. civ., sez. III, ord. 26 novembre 2019, n. 30738);

- z2) Corte cost., ordinanza 14 marzo 2003, n. 63, in *Giust. civ.*, 2003, I, secondo cui *"È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale già decisa dalla Corte costituzionale con pronuncia «decisoria», in quanto irrilevante e nuovamente sollevata dallo stesso giudice nell'ambito del medesimo procedimento (nella specie, la questione riguardava l'art. 48 bis R.D. 30 gennaio 1941 n. 12 e le tabelle A e B allegate al D.Lgs. 19 febbraio 1998 n. 51, nella parte in cui prevedono l'istituzione di una sezione distaccata del Tribunale di Siracusa nel comune di Avola, anziché in quello di Noto, in riferimento agli art. 3, 24, 76 e 113 Cost.)"*;
- z3) Corte cost., ordinanza 25 luglio 2002, n. 399, in *Foro it.*, 2003, I, 2197, secondo cui *"Non esiste preclusione alla possibilità da parte dello stesso giudice di sollevare nuovamente nel corso del medesimo giudizio a quo la q.l.c. in via incidentale, tanto più se riferita a norme diverse, nei casi in cui la dichiarazione di inammissibilità della precedente si fondava sulla erronea individuazione della norma applicabile in relazione alla non rilevata modifica delle stesse norme denunciate"*;
- ab) sulla inammissibilità della q.l.c. relativamente al difetto di giurisdizione del giudice *a quo* e sui rapporti con le sezioni unite della Corte di cassazione: Cass. civ., sez. un., 30 novembre 2006, n. 25521, in *Foro it.*, 2007, I, 1801 con nota di D'AURIA (l'autore evidenzia come *"nei giudizi incidentali di costituzionalità, la carenza di giurisdizione del giudice rimettente determina l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sol quando essa emerga in modo macroscopico e manifesto, cioè ictu oculi [...], e non quando, come nel caso risolto dalla citata Corte cost. 190/06, la stessa Corte costituzionale ritenga che il giudice rimettente abbia non implausibilmente motivato circa la propria giurisdizione. In tal caso, peraltro, la valutazione della Corte costituzionale non determina alcuna preclusione e, tanto meno, un giudicato sulla giurisdizione, talché spetta comunque alle sezioni unite [...] di «pronunciarsi a cognizione piena affermando o negando la giurisdizione di quel giudice»"*);
- ac) sulla inammissibilità della q.l.c. per difetto di giurisdizione e di competenza del giudice *a quo*:
- ac1) Corte cost., ordinanza 8 marzo 2018, n. 52, in *Foro it.*, I, 1086, secondo cui: 1) *"secondo la giurisprudenza costituzionale, la sussistenza della giurisdizione costituisce un presupposto della legittima instaurazione del processo principale, la cui valutazione è rimessa al giudice a quo", rispetto al quale spetta a[lla] Corte una verifica esterna e strumentale al riscontro della rilevanza della questione"*; 2) *"Il controllo in ordine alla giurisdizione concerne infatti la sussistenza di un presupposto della legittima instaurazione del giudizio principale. Rispetto a questo costituisce verifica diversa (successiva, nonché logicamente e giuridicamente differente) quella avente ad oggetto il contenuto della disposizione censurata. Quest'ultima attiene infatti alla premessa interpretativa, della quale si impone il controllo da parte d[ella] Corte, anche allo scopo di stabilire la pertinenza dei parametri costituzionali evocati dal rimettente"*;
- ac2) Corte cost., ordinanza 4 novembre 2011, n. 291, in *Giur. cost.*, 2011, 4111 secondo cui: I) *"al di là del carattere meramente assertivo (inidoneo persino a superare la soglia della non implausibilità) delle argomentazioni poste a sostegno"*

dell'affermazione della sussistenza della giurisdizione in capo al giudice amministrativo sulla controversia de qua – il difetto di giurisdizione del rimettente emerge ictu oculi in modo macroscopico”; 2) “in presenza di siffatto profilo assorbente, la sollevata questione è irrilevante e quindi va dichiarata manifestamente inammissibile”;

ad) sul giudicato (interno – esterno, implicito, processuale, sulle sentenze formalmente o sostanzialmente processuali) in materia di giurisdizione e sui suoi effetti:

ad1) Cons. Stato, sez. IV, 19 maggio 2022, n. 3967, secondo cui: 1) *“ove le decisioni processuali investano l'accertamento sul fondamento di una domanda o anche solo una questione sostanziale necessariamente pregiudiziale, detto accertamento negativo comporta la formazione del giudicato ai sensi dell'art. 2909 cod. civ., con effetti eteroprocessuali sulle situazioni sostanziali delle parti”*; 2) *“In altri termini, come di recente ribadito, sono suscettibili di formazione del giudicato le sentenze solo apparentemente processuali cioè quelle che, pur statuendo sul rapporto processuale, risolvono anche questioni di merito attinenti a situazioni giuridiche soggettive sostanziali, in modo da costituire principi vincolanti per la definizione dei rapporti tra privati ed amministrazione”*;

ad2) Cass. civ., sez. un., 20 ottobre 2016, n. 21260 (in *Foro it.* 2017, I, 966, con nota di POLI, TRAVI, AULETTA; *Giur. it.* 2017, 457, con nota di VIPIANA PERPETUA; *Corriere giur.* 2017, 257, con nota di ASPRELLA, CONSOLO; *Riv. dir. proc.*, 2017, 793, con nota di RUFFINI; *Riv. corte conti*, 2017, 1, 556; *Giusto processo civ.*, 2017, 777 (m), con nota di FORNACIARI; *Dir. proc. amm.* 2018, 1357, con nota di CELLINI), secondo cui *“L'attore che abbia incardinato la causa dinanzi ad un giudice e sia rimasto soccombente nel merito non è legittimato ad interporre appello contro la sentenza per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice da lui prescelto in quanto non soccombente su tale, autonomo capo della decisione”*;